

nale delle Assicurazioni per sé, per i suoi eredi e aventi causa e per tutti questi ultimi con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 9. - Se l'Esattore lascia debito di gestione, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per la riscossione dei residui, di cui all'articolo precedente, potrà incaricare il gestore, il delegato o il nuovo esattore a mente degli art. 59 e 60 del Regolamento sopracitato.

Per l'esercizio dei privilegi e diritti, di cui al precedente articolo - se l'Esattore non lascia debito di gestione - potrà eseguire direttamente la riscossione dei residui coi privilegi spettantigli a mezzo di un gestore di propria fiducia ed a spese dell'Esattore medesimo.

Art. 10. - La durata dell'assicurazione è quella fissata nella presente polizza. Nel caso che la scadenza della polizza coincida con la scadenza del contratto di appalto e l'Esattore non venga confermato, l'assicurazione rimarrà, tuttavia, in vigore fino a che il Prefetto non avrà emesso il Decreto di cui all'art. 130 dell'ultimo comma del Regolamento per la esecuzione della legge di riscos.